

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 10 settembre 2018, n. 157
“MANDURIAMBIENTE SpA” – Installazione di compostaggio in Manduria (TA) in località la Chianca. Aggiornamento per modifica non sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 59 del 18/10/2013 dell’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti e successivi aggiornamenti.

Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali

- **Visti** gli articoli 4 e 5 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- **Vista** la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
- **Visti** gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 165/01;
- **Visto** l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- **Visto** l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- **Vista** la D.G.R. Puglia n. 675/2011 di organizzazione dei servizi di Presidenza e della Giunta Regionale con cui è stato istituito il Servizio Rischio Industriale;
- **Vista** la Determinazione Dirigenziale n. 22 del 20/10/2014, recante “Riassetto organizzativo degli uffici dell’Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e delle opere pubbliche”, con la quale il Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione ha provveduto, tra l’altro, alla ridenominazione dell’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti in Ufficio Autorizzazione Integrata Ambientale e ad assegnarne le funzioni;
- **Vista** la D.G.R. n. 1518 del 31/07/2015, con cui è stato adottato in attuazione del modello organizzativo denominato “MAIA”, l’atto di Alta Organizzazione che disciplina il sistema organizzativo della Presidenza e della Giunta Regionale e le successive modifiche ed integrazioni dello stesso;
- **Visto** il DPGR Puglia n. 443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA”, che prevede una ricollocazione delle strutture operative, diversamente denominate, nell’ambito di sei Dipartimenti e che, pertanto, il “Servizio Rischio Industriale” assume la ridenominazione di “Sezione Rischio industriale” mentre l’Ufficio AIA assume ora la denominazione di Servizio AIA.
- **Vista** la D.G.R. n. 458 del 8/04/2016 con cui, in attuazione del suddetto modello organizzativo, sono state definite le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni, con particolare riferimento alla Sezione “Autorizzazioni ambientali” e la provvisoria collocazione dei Servizi ad essa afferenti, tra cui il Servizio AIA-RIR;
- **Vista** la determinazione n. 21 del 15/06/2016 con la quale il Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione, nelle more del completamento della fase attuativa del nuovo sistema organizzativo della Regione, ha prorogato gli incarichi di direzione dei Servizi sino al 31/10/2016;
- **Visto** il D.P.G.R. n. 316 del 17/05/2016 avente per oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”.
- **Vista** la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio;
- **Vista** la Determinazione n. 18/2018 con la quale il Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione ha nominato la dott.ssa Antonietta Riccio dirigente ad interim del Servizio AIA/RIR della Sezione Autorizzazioni Ambientali.

Visti inoltre:

- la Delibera di G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006: “Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. Individuazione della “Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse”;

- la Legge 241/90: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- la L.R. 14 giugno 2007, n. 17: "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale";
- la L.R. 3 del 12 febbraio 2014 "Esercizio delle funzioni amministrative in materia di Autorizzazione integrata ambientale (AIA) - Rischio di incidenti rilevanti (RIR) - Elenco tecnici competenti in acustica ambientale";
- la DGRP n. 648 del 05/04/2011 "Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 152/06 e s.m.i, alla parte seconda Titolo III-BIS "Autorizzazione Integrata Ambientale" disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;
- il D.Lgs. 46 del 4 marzo 2014 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
- il D.M. 58 del 6 marzo 2017 "Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis".
- La DGR 36 del 12 gennaio 2018 "Decreto 6 marzo 2017, n. 58. Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte seconda, nonché ai compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis. Adeguamento regionale ai sensi dell'articolo 10 comma 3."

Vista la relazione del Servizio, così formulata:

Dalla documentazione rinvenuta in atti, si evince quanto segue.

Sinteticamente, l'installazione è stata oggetto di provvedimento di compatibilità ambientale favorevole con provvedimento di VIA rilasciato con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Taranto n. 60 del 11/06/2012, autorizzata al prosieguo dell'esercizio con l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 59/2013 e successiva Determinazione Dirigenziale n. 169/2016 (aggiornamento per modifica non sostanziale).

Il procedimento amministrativo riguarda la modifica AIA, per la quale il Gestore ha presentato la comunicazione di modifica ai sensi della DGRP 648/2011 e s.m.i ai fini della successiva valutazione del carattere di sostanzialità o non sostanzialità, consistente complessivamente nella *".. possibilità di abbancare nella discarica di servizio e soccorso la frazione secca riveniente dall'attività di selezione, per un volume stimato in circa mc. 65.000, per i tempi strettamente necessari alla realizzazione dell'intervento di revamping dell'impianto di trattamento RSU."*

Il procedimento amministrativo viene sinteticamente così ricostruito:

- in data 18 luglio 2018 veniva acquisita al prot. 7901 della Sezione Autorizzazioni Ambientali la comunicazione di modifiche dell'impianto (art. 29-nonies comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i) per la valutazione del carattere di modifica sostanziale o non sostanziale;
- con nota, prot. 8461 del 31/07/2018, la Sezione Autorizzazioni Ambientali comunicava l'avvio del procedimento fornendo le informazioni di cui agli artt. 7 e ss. della legge 241/90 e s.m.i.

Tutto quanto premesso, esaminata la documentazione agli atti, si osserva che:

- La modifica proposta dal Gestore consiste esclusivamente nella integrazione dei rifiuti conferibili presso la discarica di servizio e soccorso con il rifiuto costituito dalla frazione secca (sopravaglio) derivante dalle prime fasi di triturazione e selezione.
- L'abbancamento in discarica di detto rifiuto con codice EER 191212, attualmente già destinato in

discarica di terzi, è previsto nella misura di 65.000 metri cubi nonché per il periodo transitorio strettamente necessario alla realizzazione dell'intervento di revamping dell'impianto di trattamento RSU a valle del quale sarà garantita la biostabilizzazione dell'intera quota dei rifiuti in ingresso.

- La complessiva modifica proposta dal Gestore risulta di carattere non sostanziale in quanto:
 - non risponde ai requisiti indicati all'art. 5 comma 1 lettera l-bis del D.Lgs. 152/06 e smi;
 - la potenzialità dei rifiuti da trattare risulta invariata;
 - non sono previste nuove operazioni di trattamento di rifiuti;
 - non sono previste modifiche dello scenario emissivo (atmosfera e scarichi idrici) già autorizzato;
 - non sono previste variazioni volumetriche della discarica di servizio e soccorso rispetto ai profili autorizzati.

Allo stesso tempo si ritiene necessario subordinare la qualifica di modifica non sostanziale, alla luce dei principi enunciati nella Circolare Ministeriale del 26/07/2013 in ordine alla necessità di evitare o ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente e i rischi sulla salute umana, alla verifica della stabilità biologica del rifiuto con EER 191212 in esame da avviare a smaltimento presso la discarica di servizio e soccorso. Pertanto, seppur non previsto dal DM 27 settembre 2010 e smi in materia di criteri di ammissibilità in discarica (vedi Tabella 5 – lettera f), si ritiene di dover garantire adeguate caratteristiche di ridotta putrescibilità del rifiuto prima dello smaltimento in discarica mediante l'applicazione del limite di Indice di Respirazione dinamico (determinato secondo la norma UNI/Ts 11184) non superiore a 1000 mgO₂/kgSVh in perfetta analogia con quanto già prescritto per la frazione di sottovaglio trattata biologicamente ed avente codice CER 190501 (oggi EER 190501). Il rispetto di detto limite proposto deve intendersi vincolante per il successivo abbancamento del rifiuto nella discarica di servizio e soccorso con conseguente obbligo di preliminarmente biostabilizzazione in caso di mancato raggiungimento del valore di IRDP nella misura di 1000 mgO₂/kgSVh.

Ing. Paolo GAROFOLI

Dott. Gaetano SASSANELLI

Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali

- Letta e fatta propria la relazione che precede che qui si intende approvata ed integralmente richiamata e trascritta;
- Sulla base dell'istruttoria di cui sopra, si propone l'adozione del presente provvedimento.

VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Adempimenti contabili di cui alla LR Puglia n. 28/2001 e smi

dal presente provvedimento non deriva alcun onere economico a carico del bilancio regionale

Tutto ciò premesso

DETERMINA

fatte salve le considerazioni esposte in narrativa, che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte:

1. di qualificare non sostanziale, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e smi e DGRP 648/2011 e smi, la modifica proposta consistente nell'integrazione, fra i rifiuti autorizzati allo smaltimento nella discarica di servizio e soccorso, del rifiuto rappresentato dalla frazione di sopravaglio dell'attività di selezione (codice EER

- 191212) per un volume stimato in circa mc. 65.000, per i tempi strettamente necessari alla realizzazione dell'intervento di revamping dell'impianto di trattamento RSU;
2. di approvare la documentazione tecnica, acquisita al prot. 7901 del 18/07/2018;
 3. di prescrivere l'obbligo, per il rifiuto con codice EER 191212 (frazione secca – sopravaglio - derivante dalle prime fasi di triturazione e selezione), di rispetto del limite di Indice di Respirazione dinamico (determinato secondo la norma UNI/Ts 11184) non superiore a 1000 mgO₂/kgSVh in perfetta analogia con quanto già prescritto per la frazione di sottovaglio trattata biologicamente ed avente codice CER 190501 (oggi EER 190501);
 4. di prescrivere, per l'IRDP associato al rifiuto con EER 191212, la frequenza mensile di monitoraggio nonché le altre condizioni già approvate con il Piano di Monitoraggio e Controllo;
 5. che il rispetto del limite per l'IRDP deve intendersi vincolante per il successivo abbancamento del rifiuto avente codice EER 191212 nella discarica di servizio e soccorso con conseguente obbligo di preliminarmente biostabilizzazione in caso di mancato raggiungimento del valore di IRDP nella misura di 1000 mgO₂/kgSVh.
 6. di stabilire che il presente provvedimento non esonera il Gestore dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti previsti dalla normativa vigente per l'esercizio della modifica in oggetto;
 7. che per ogni eventuale ulteriore modifica impiantistica, il Gestore dovrà trasmettere all'Autorità Competente la comunicazione/riciesta di autorizzazione secondo le modalità disciplinate dalla DGRP 648 del 05/04/2011 "Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali" e smi;
 8. che l'autorizzazione di aggiornamento, per modifica non sostanziale, rilasciata ai sensi dell'art. 29 - nonies del D.Lgs. n. 152/06 e smi, ha termine finale di validità coincidente con quella di cui alla D.D. n. 59 del 18/10/2013 dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti.
 9. di confermare la validità di tutte le altre prescrizioni del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale;
 10. di prescrivere il saldo della tariffa istruttoria pari a 2.025 € ai sensi dell'articolo 2 comma 5 e comma 7 del DM 58 del 6 marzo 2017

di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio AIA-RIR, al Gestore "**MANDURIAMBIENTE SpA**" con sede legale e di impianto in Manduria (TA) in località La Chianca.

di trasmettere il presente provvedimento all'ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di TA, al Comune di Manduria (TA) e alla Sezione Regionale Vigilanza Ambientale;

di dare evidenza del presente provvedimento alla Provincia di Taranto, all'ARPA Puglia Direzione Scientifica, alla ASL competente per territorio, al Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche, al Comando Provinciale dei VVF, all'AGER.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

Il presente provvedimento:

- a) è redatto in unico originale, composto da n. 10 fasciate;
- b) sarà reso pubblico, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 comma 3 del D.P.G.R n° 161 del 22.02.2008:
 - nella sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-sezione "Provvedimenti Dirigenti" del sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it
 - nel Portale Ambientale Regionale (<http://ambiente.regione.puglia.it/>)
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato della Giunta Regionale;
- d) sarà trasmesso in copia all'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;
- e) sarà pubblicato sul BURP.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e s.m.i., avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di pubblicazione sul BURP, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Si attesta che:

- il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
- il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali

Dott. ssa Antonietta RICCIO